



Decreto n° 0145 / Pres.

Trieste, 4 novembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DPR N. 361/2000, ART. 4. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLANUOTO TRIESTE AVENTE SEDE A TRIESTE. PRESA DATTO DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 27/10/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 25/10/2022

GIANNI CORTIULA

in data 25/10/2022

Premesso che con proprio decreto n. 044/Pres. del 22 febbraio 2006 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'“Associazione sportiva dilettantistica Pallanuoto Trieste”, con sede in Trieste e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con proprio decreto n. 025/Pres, dell'11 marzo 2022;

Vista la nota del 14 giugno 2022 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 137 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha comunicato l'avvenuta trasformazione dell'Associazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata come deliberato dall'Assemblea straordinaria del 24 maggio 2022 e ha richiesto l'esecuzione delle relative forme pubblicitarie nel Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il verbale di detta Assemblea, a rogito dell'avv. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 7413, racc. n. 4991, registrato a Trieste il 26 maggio 2022 al n. 5307/1T, annotato nel Registro regionale delle persone giuridiche in data 14 giugno 2022;

Rilevata la regolarità della convocazione dell'Assemblea straordinaria e delle procedure seguite per la deliberazione di trasformazione eterogenea in società di capitali previste dall'articolo 2500-octies del codice civile;

Atteso che, in particolare, il divieto di trasformazione eterogenea di associazioni “che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”, di cui all'articolo 2500-octies, comma 3, c.c., viene derogato dalla norma dell'articolo 223 octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la quale, per le associazioni costituite prima del 1° gennaio 2004, consente la trasformazione “soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione”;

Rilevato che la predetta associazione, pur se riconosciuta nel 2006, è stata costituita prima del 1° gennaio 2004 e precisamente il 1° settembre 2003;

Vista la relazione di stima del dott. Michele Sessolo, dottore commercialista, iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pordenone, Sez. A, n. 261, prevista dall'articolo 2343 del codice civile, asseverata con giuramento dinanzi al notaio, avv. Tomaso Giordano, rep. n. 7407;

Rilevato altresì che il mutamento di status giuridico dell'ente è funzionale a un più efficace perseguimento degli scopi sociali;

Constatata, tuttavia, l'incompetenza della Regione ad approvare la trasformazione di un'associazione riconosciuta in società a responsabilità limitata, essendo tale operazione – a seguito dell'abrogazione dell'omologazione del tribunale disposta dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 – rimessa al solo controllo di legalità che fa carico al notaio ex articolo 28 della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), ai sensi del combinato disposto degli articoli 2500, 2463, 2330 c.c.;

Vista, altresì, la nota del 5 ottobre 2022 con cui il notaio avv. Tomaso Giordano, ha trasmesso l'attestazione del Tribunale di Trieste della mancata opposizione nei sessanta giorni successivi all'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro regionale delle persone giuridiche e, su mandato della trasformata Associazione, ha richiesto la conseguente cancellazione della medesima dal suddetto Registro;

Preso atto che, come comunicato dal sopra citato notaio con nota del 6 ottobre 2022, l'ente risulta iscritto nel Registro delle imprese a far data dal 6 ottobre 2022;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità di accogliere la richiesta di cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche, avendo la trasformata Associazione acquisito la qualifica di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata perdendo così la legittimazione all'iscrizione nel citato medesimo Registro;

Atteso, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2500, commi 2 e 3, c.c., la trasformazione ha effetto dall'adempimento dell'onore pubblicitario richiesto per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione medesima;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;

Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. Si prende atto della trasformazione dell' "Associazione sportiva dilettantistica Pallanuoto Trieste", con sede in Trieste da associazione riconosciuta in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 24 maggio 2022.

2. Il suddetto ente perde la qualifica di associazione riconosciuta mediante la cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche con effetto dal 6 ottobre 2022.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -